

■ 13 Le imprese di bonifica dei beni contenenti amianto

13.1 Obblighi del produttore di rifiuti contenenti amianto

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 definisce in maniera chiara la figura del *produttore del rifiuto*, come “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti”. Questa definizione chiarisce che il soggetto produttore di rifiuti, in caso di interventi di bonifica, non è il proprietario dell’edificio, ma *l’impresa di bonifica*.

Il produttore di rifiuti, come già anticipato nel capitolo precedente, ha precisi oneri e responsabilità in merito al corretto smaltimento. Solo quando il rifiuto è stato conferito ad un soggetto autorizzato, e dopo aver ricevuto copia del “formulario di identificazione”, datata e controfirmata dal destinatario, tali obblighi si intendono assolti e non si hanno ulteriori responsabilità. Nel caso di mancata ricezione del formulario controfirmato dal destinatario, entro tre mesi dal conferimento del rifiuto al trasportatore, sussiste l’obbligo di darne comunicazione all’Amministrazione Provinciale.

Il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, purché effettuato adottando le cautele e le condizioni di sicurezza indicate dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, può essere realizzato sul luogo di produzione senza alcuna autorizzazione o comunicazione. Infatti, secondo la definizione di legge, il “deposito temporaneo” è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Sussistono alcune condizioni da rispettare: i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore:

- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi raggiunga i 10 metri cubi.

Non può essere invece assimilato al deposito temporaneo il “raggruppamento” di rifiuti effettuato dal produttore in un sito diverso dal luogo di produzione: in questi casi si tratta di una vera e propria attività di gestione dei rifiuti (stoccaggio provvisorio) e, come tale, rientra tra le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 152/2006.

13.2 La relazione annuale

Tra gli obblighi a tutela della salute e dell’ambiente imposti dalla normativa alle imprese che effettuano la bonifica e lo smaltimento di beni contenenti amianto, l’articolo 9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilisce che tali imprese devono inviare una *relazione* sull’attività svolta, alle Regioni e alle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Nella relazione devono essere indicati:

- a) tipi e quantitativi di amianto, o di rifiuti di amianto, oggetto di attività di bonifica o smaltimento;

- b) attività svolte, procedimenti applicati, numero e dati anagrafici degli addetti, carattere e durata delle attività per singolo addetto ed esposizioni cui sono stati sottoposti;
- c) caratteristiche dei prodotti contenenti amianto;
- d) misure adottate per la tutela dei lavoratori;
- e) misure adottate per la tutela dell'ambiente.

La mancata presentazione della relazione annuale prevede una sanzione amministrativa. Le quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti e smaltiti nell'arco dell'anno precedente, vanno anche denunciate alla CCIAA di appartenenza attraverso la presentazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) annuale.

Con la Circolare 17 febbraio 1993, n. 124976 del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, è stato emanato il modello unificato dello schema di relazione annuale, riportato a pagina seguente.

13.3 L'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali

Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, devono iscriversi a una speciale sezione dell'Albo nazionale delle imprese, istituito ai sensi dell'articolo 10 del Decreto n. 361/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987, n. 441. Questa disposizione per lungo tempo non è stata applicata, per mancanza della procedura di iscrizione. Il Decreto Legislativo 22/97 stabiliva infatti, all'articolo 30, comma 6, che *"Con Decreti del Ministero... sono definiti le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini, le modalità e i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato..."*, e al comma 8, che *"...Le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio, di intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'Albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche"*.

Tenuto conto che, nell'ambito di una necessaria ed efficace attività di tutela della salute pubblica e di salvaguardia dell'ambiente, gli interventi di bonifica dei siti e beni contenenti amianto rappresentavano interventi di carattere prioritario, fino ad alcuni anni fa è stato consentito anche alle ditte iscritte all'albo delle imprese artigiane, di continuare ad operare, nel rispetto delle norme specifiche in materia di amianto, fino all'emanazione delle disposizioni di regolamentazione dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali (prima denominato Albo gestori rifiuti).

Da alcuni anni sono entrati in vigore:

- il *Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 febbraio 2004*, relativo alle garanzie finanziarie che devono essere prestate dalle imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/04/2004);
- la *Deliberazione 30 marzo 2004*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15/04/2004, relativa a criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 (Deliberazione n. 01/CN/Albo) e modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 (Deliberazione 02/CN/Albo).

Alla Regione
 Servizio
 Via.....
 Città.....

 Alla Asl
 Via.....
 Città.....

Oggetto: Relazione annuale utilizzo e/o smaltimento e/o bonifica amianto
 (art.9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257)

Il sottoscritto (cognome e nome).....
 nato a..... il e residente in
 via..... cap.....
 in qualità di titolare/legale rappresentante
 della ditta.....
 con sede in..... via.....
 tel. n.telefax n.....
 iscrizione C.C.I.A.A. n..... con attività sita in via n.
 c.a.p.tel n.C.F. o P. IVA.....
 Esercente l'attività di..... codice n.

Presenta

la relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno, così come previsto dall'art. 9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Luogo e data.....

Il titolare/legale rappresentante
 (timbro e firma)

Allegato scheda n. relazione relativa all'anno.....

- A) Attività svolta (compilare una scheda per ciascuna attività).
- B) Procedimenti applicati.
- C) Tipi e quantitativi di amianto utilizzati nei processi produttivi (secondo l'art. 247 del D.lgs. 81/2008) ovvero: tipi e quantitativi dei rifiuti di amianto oggetto di attività di smaltimento o bonifica:

1.	mc/anno	q/anno
2.	“	“
3.	“	“
- D) Numero degli addetti nell'attività A)
- E) Dati anagrafici degli addetti
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- F) Carattere e durata delle attività degli addetti

1.	ore/anno
2.	“
3.	“
- G) Esposizione all'amianto degli addetti
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- H) Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto (composizione, legante, caratteristiche meccaniche ecc.)
 - 1.
 - 2.
 - n.
- I) Misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente

Con l'entrata in vigore delle due norme precedentemente citate, è scattato l'obbligo di iscrizione all'Albo per le imprese che svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. Obbligo confermato dal comma 5 dell'articolo 212 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha abrogato il D.Lgs. 22/97 e stabilito che *"L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti..., di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto..."*

Ciascuna impresa che intende svolgere attività di bonifica dei beni contenenti amianto deve pertanto iscriversi all'Albo, prestando obbligatoriamente, a favore dello Stato, le garanzie finanziarie con fidejussioni bancarie e con polizza fidejussoria assicurativa. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata di iscrizione all'Albo e per ciascuna attività soggetta a iscrizione, deve essere idonea a coprire i rischi connessi all'attività di bonifica, deve garantire al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo, le somme che l'impresa o i suoi obbligati solidali sono tenuti a corrispondere per la copertura delle spese necessarie, inerenti o connesse ad operazioni di bonifica, messa in sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti, conseguenti ad eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale, anche determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso, rispetto agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, convenzioni ecc.

La garanzia finanziaria ha efficacia a decorrere dalla data di iscrizione all'Albo dell'impresa ed ha validità pari a cinque anni, o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia per inadempienze verificatesi durante l'attività. Decorsi i cinque anni, si estingue automaticamente, ed è comunque possibile recedere dal contratto con cessazione della garanzia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Sezione Regionale dell'Albo.

Il Decreto 5 febbraio 2004 indica anche l'ammontare delle garanzie, stabilito con l'obiettivo di assicurare un'adeguata copertura finanziaria per i rischi connessi all'attività di bonifica dei beni contenenti amianto, senza generare inutili aggravii economici a carico delle imprese. Tra l'altro è stata prevista una consistente riduzione per quelle imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento EMAS (Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001) o in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI ISO 14001, cioè per quelle imprese che aderiscono volontariamente ai sistemi di certificazione ambientale.

L'iscrizione alla Categoria 10 dell'Albo è prevista per due sottocategorie:

- **10A:** *attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali edili, cioè su amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;*
- **10B:** *attività di bonifica su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.*

La suddivisione considera il differente grado di pericolosità per l'ambiente e per la salute dell'uomo dei vari tipi di materiale e prevede che le imprese iscritte alla Categoria 10B possano anche svolgere attività meno impegnative quali quelle previste nella Categoria 10A. Proprio in relazione alla diversa problematicità degli interventi è anche prevista una diversa dotazione strumentale. In particolare, per la *sottocategoria 10A* l'elenco delle attrezzature minime prevede:

- aspiratori a filtri assoluti;
- dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
- airless (pompe per spruzzare incapsulanti).

La *sottocategoria 10B* invece comprende:

- impianti di estrazione ed estrattori d'aria a filtri assoluti;
- unità di decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
- unità di filtrazione acqua;
- aspiratori a filtri assoluti;
- dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
- airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
- campionatori d'aria personali e ambientali;
- misuratori di depressione;
- generatori di fumo;
- unità di riscaldamento acque.

Le suddette attrezzature devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa, cioè essere di proprietà, in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o in leasing. La deliberazione 10 luglio 2006 ha stabilito che la disponibilità delle attrezzature può essere dimostrata anche mediante contratto di locazione di durata non inferiore a 5 anni dalla data di iscrizione all'Albo.

Per l'iscrizione all'Albo l'impresa deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile tecnico, attestante:

- la tipologia e il valore di acquisto delle attrezzature minime, compresi i dati identificativi delle tipologie di attrezzature in dotazione come: marca, modello, tipo e numero di matricola (se presente);
- il titolo giuridico attestante la disponibilità piena ed esclusiva delle singole attrezzature oggetto della dichiarazione;
- il valore risultante dalla contabilità dell'impresa, con l'indicazione del valore complessivo di acquisto di tutte le attrezzature presentate;
- l'obsolescenza di ogni singola tipologia di attrezzatura espressa in anni di utilizzo, le indicazioni sulla corretta e regolare attività di manutenzione, il giudizio sullo stato di conservazione complessivo di ogni attrezzatura oggetto della dichiarazione.

L'impresa inoltre deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità dell'impresa stessa alle norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad amianto e in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Tra gli elementi che sono necessari per l'iscrizione all'Albo, grande importanza è attribuita al responsabile tecnico. Con riferimento alla Categoria 10, quest'ultimo può essere:

- un ingegnere, o architetto, o chimico, o geologo, o biologo, o altro soggetto abilitato sulla base dei relativi ordinamenti professionali, per tutte le cinque classi di iscrizione all'Albo (vedi art. 3 D.M. 5 febbraio 2004) delle due sottocategorie 10A e 10B, con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 1 a 5, a seconda della classe di iscrizione;
- un diplomato geometra, o perito industriale, o perito chimico, o altro soggetto abilitato sulla base dei relativi ordinamenti professionali, solo per le classi c), d), e) del sottogruppo 10A, con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 2 a 5, a seconda della classe di iscrizione;
- soggetti che, pur non avendo titoli di studio specifici, hanno frequentato e superato il corso di formazione previsto per il responsabile tecnico, con un numero di anni di esperienza maturata nello specifico settore da 2 a 7, per tutte le cinque categorie dei due sottogruppi.

La normativa quindi attribuisce importanza fondamentale al responsabile tecnico, ma anche all'esperienza maturata nel settore e alla formazione, elemento essenziale su cui basare la prevenzione. In prima applicazione, infatti, sono state consentite alcune deroghe. La partecipazione ai corsi di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 agosto 1994 per il livello gestionale, ed il conseguimento dell'abilitazione, sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione "F" relativa alla Categoria 10 dei corsi per responsabili tecnici. Per le imprese che già svolgevano attività nel settore della bonifica dei beni contenenti amianto, in assenza dei requisiti previsti circa il "responsabile tecnico", è stato possibile continuare ad operare, e in tal caso le funzioni di responsabile tecnico sono state assunte dal legale rappresentate dell'impresa, anche in mancanza dei requisiti previsti, purché soddisfatti entro cinque anni dalla data di iscrizione all'Albo. Ovviamente dette imprese dovevano dimostrare di avere operato, attraverso la presentazione di copia autentica della *relazione annuale*, prodotta ai sensi dell'articolo 9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257, o attraverso la presentazione di copia autentica di un piano di lavoro presentato e approvato dall'Azienda Sanitaria nel periodo precedente il 2004. Ultimo requisito da soddisfare, per l'iscrizione alla Categoria 10 dell'Albo, è quello finanziario che consiste nella presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa per gli ultimi cinque esercizi.

L'iscrizione all'Albo deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività. Con la Deliberazione 30 marzo 2004 il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha stabilito la modulistica per l'iscrizione nella Categoria 10 - Bonifica di beni contenenti amianto, individuando sia il modello di domanda, sia i fogli notizie previsti per le categorie 10A e 10B. Nelle successive tabelle si riportano i modelli previsti.

**Tabella 2 - Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella Categoria 10.
Bonifica dei beni contenenti amianto**

BONIFICA DI SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO

ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLA SEZIONE
REGIONALE/PROVINCIALE _____

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI _____

A CURA DELLA SEZIONE RE./PROV.

ART.212, C.5, D.LGS. 152/2006 CAT.

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA:

N° PROTOCOLLO:

DATA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE:

DATA DELIBERAZIONE:

N° ISCRIZIONE:

DECRETO ISCRIZ. N°: DEL

ACCETT. GARANZIE FINANZ. N° DEL

La presente domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, indirizzata alla Sezione regionale/provinciale di _____, tramite raccomandata a.r. del _____ o consegnata agli sportelli della stessa

Sezione il _____ consta di:

- o Modello di domanda consistente in 2 fogli di 4 pagine ciascuno
- o Modello/i P
- o Foglio/i notizie relativo alla categoria
- o Modello/i RT
- o Copia autentica del titolo di studio del/dei Responsabile/i Tecnico/i o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- o Copia autentica dell'attestato relativo al corso di formazione per Responsabile Tecnico (Del.CN 16 luglio 1999, n. 003/CN/Albo) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- o Documentazione attestante l'abilitazione dei dirigenti dell'attività di rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (in sostituzione dell'idoneità al modulo di specializzazione "F" di cui alla Del. CN 16 luglio 1999 n. 003/CN/Albo)
- o Attestazione/i relativa/e all'esperienza professionale del Responsabile Tecnico
- o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa ai sensi dell'art.47, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla conformità dell'impresa alle norme dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e succ. modif. e integr.
- o Copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art.9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 o copia autentica del/i piano/i di lavoro presentato/i alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
- o Referenze bancarie
- o Copia dei bilanci/dichiarazione dei redditi relative agli anni
- o Copia delle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni
- o Attestazione di affidamento bancario ai sensi dell'art. 4 della deliberazione del Comitato Nazionale 30 marzo 2004, n. 01/CN/Albo
- o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante la cifra di affari globale e distinta per lavori dell'impresa per gli ultimi 5 esercizi.
- o Dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del responsabile tecnico resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle tipologie, valore, disponibilità e stato di conservazione delle attrezzature minime di cui all'allegato "B" alla delibera del Comitato Nazionale 30 marzo 2004, n. 01/CN/Albo.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto

Cognome: Nome: data di nascita

comune di nascita: prov.

comune di residenza: Via: n.

CAP: Prov: Cittadinanza:

Codice fiscalen° telefono:

in qualità di:

o _____

o legale rappresentante della società _____

sede legale:

sede secondaria con rappresentanza (imprese estere):

Via: n° C.A.P.

P.IVA: C.F.

N. C.C.I.A.A.

nomina quale/i responsabile/i tecnico/i di cui all'art. 12 del decreto Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 n. 406, il/i Sig./Sigg.

.....

.....

cat. classe

cat. classe,

chiede l'iscrizione per le seguenti categorie e classi:

CA T.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	NOTE	CLASSI				
			A	B	C	D	E
10	Bonifica di siti e beni contenenti amianto						
10A	A) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi	1	o	o	o	o	o
10B	B) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto	1	o	o	o	o	o

ed, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci,

dichiara:

- che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero;
- che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera (per le imprese estere);
- di essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

Data.....

Firma.....

NOTA 1

classi	Importo lavori di bonifica cantierabili
a	Oltre Euro 7.746.853,49
b	Fino a Euro 7.746.853,49
c	Fino a Euro 1.549.370,70
d	Fino a Euro 413.165,52
e	Fino a Euro 51.645,69

CATEGORIA 10

FOGLIO NOTIZIE

IMPRESA

10 A)

attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Classe: A B C D E

ELENCO DELLE ATTREZZATURE

ASPIRATORI CON FILTRI ASSOLUTI numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID. VIE RESPIRATORIE numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

AIRLESS (POMPE PER SPRUZZARE INCAPSULANTI) numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing



MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

ALTRE ATTREZZATURE numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

classi	Importo lavori di bonifica cantierabili
a	Oltre Euro 7.746.853,49
b	Fino a Euro 7.746.853,49
c	Fino a Euro 1.549.370,70
d	Fino a Euro 413.165,52
e	Fino a Euro 51.645,69

CATEGORIA 10

FOGLIO NOTIZIE

IMPRESA

10 B)

attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Classe: A B C D E

ELENCO DELLE ATTREZZATURE

**IMPIANTI DI ESTRAZIONE ED ESTRATTORI D'ARIA,
DOTATI DI FILTRI ASSOLUTI** numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

**UNITÀ DI DECONTAMINAZIONE
ANCHE MODULARI/PREFABBRICATE** numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

UNITÀ DI FILTRAZIONE ACQUA numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

ASPIRATORI CON FILTRI ASSOLUTI numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERE) numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

AIRLESS (POMPE PER SPRUZZARE INCAPSULANTI) numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

CAMPIONATORI D'ARIA PERSONALI E AMBIENTALI numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MISURATORI DI DEPRESSIONE numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

GENERATORI DI FUMO numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

UNITÀ DI RISCALDAMENTO ACQUE numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

ALTRE ATTREZZATURE numero in dotazione.....

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO.....

DISPONIBILITÀ: proprietà usufrutto acquisto con patto di riservato dominio contratto di leasing

classi	Importo lavori di bonifica cantierabili
a	Oltre Euro 7.746.853,49
b	Fino a Euro 7.746.853,49
c	Fino a Euro 1.549.370,70
d	Fino a Euro 413.165,52
e	Fino a Euro 51.645,69